



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 28 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

Abitazione troppo piccola: ok all'acquisto di altra "prima casa", se l'agevolazione non è già stata beneficiata

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Riaddebito spese comuni di studio professionale

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Cessione di quote in studi associati tra i redditi diversi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CONTENZIOSO

La seconda notifica dell'appello non modifica il termine di deposito

di Fabio Campanella

CONTROLLO

Come Excel guida il Controllo di Gestione forward-looking

di Giulio Bassi

VIGILANZA E REVISIONE

La formazione del giudizio del revisore

di Pierluigi Magro, Roberta Coceancig



CASI OPERATIVI

Abitazione troppo piccola: ok all'acquisto di altra "prima casa", se l'agevolazione non è già stata beneficiata

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso
28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Mario Rossi è proprietario nel Comune di XXX di un monolocale che aveva acquistato anni addietro come propria abitazione principale, applicando l'agevolazione prima casa; detto immobile però si è dimostrato nel tempo troppo piccolo per le sue esigenze (Mario si è spostato e ha avuto due figli), per cui ha deciso di locarlo, prendendo un altro immobile in locazione per abitarvi.

Ora decide di acquistare nello stesso Comune un'altra abitazione dove andare ad abitare, con dimensioni confacenti alla conformazione della sua famiglia attuale. E' possibile applicare su questo secondo immobile l'agevolazione prima casa, visto che l'altra abitazione posseduta non può essere utilizzata in quanto locata?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

portale



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Riaddebito spese comuni di studio professionale

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

[Scopri di più](#)

La corretta gestione delle somme **riaddebitate** da un professionista ad altri professionisti per la condivisione delle **spese comuni** dello studio passa da un'attenta analisi sotto il **profilo dell'imposizione diretta, dell'IVA e pure previdenziale**.

Lo schema di lavoro è il seguente:

- presso i locali dello studio **lavorano più professionisti** che non formano un'associazione professionale, bensì esercitano l'attività professionale ciascuno con la **propria partita IVA**;
- le **spese comuni dello studio sono sostenute da un solo professionista** che poi le riaddebita **pro quota** agli altri professionisti, sulla base di accordi interni.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, dal lato del professionista che sostiene le spese comuni di studio e le riaddebita, trova applicazione:

- il nuovo articolo 54, comma 2, lettera c), Tuir, secondo cui **non concorrono** a formare il reddito le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi;
- il nuovo articolo 54-ter Tuir, secondo cui, generalmente, le spese comuni riaddebitate **non sono deducibili** dal reddito professionale. La deducibilità è riconosciuta per la parte di spese rimaste effettivamente a carico del professionista e inerenti all'esercizio dell'attività.

Pertanto, il riaddebito non assume **rilevanza** né quale componente **positivo** di reddito, né quale componente negativo di **reddito**. Non costituendo compenso professionale, le **somme riaddebitate non devono essere assoggettate**, come in passato, alla **ritenuta d'acconto** del 20%.

Resta salva la **deducibilità** della **parte di spesa rimasta carico del professionista** e dunque non riaddebitata, riferibile a beni e/o servizi utilizzati dallo stesso per **l'esercizio della propria attività**.



Sotto l'aspetto previdenziale, va indagato l'eventuale obbligo di applicare il **contributo integrativo** sulle somme riaddebitate in fattura. A tal fine, assumono rilevanza **le disposizioni del regolamento della singola Cassa** cui appartiene il professionista interessato.

Ad esempio, se il professionista che riaddebita le spese comuni è un **commercialista**, sulle somme riaddebitate va **applicato il contributo integrativo**, siccome il regolamento della Cassa dei Dottori Commercialisti prevede che debbano **essere assoggettati a contribuzione previdenziale tutti i valori rientranti nel volume d'affari IVA**. Invece, **Inarcassa** prevede che il **contributo integrativo non sia dovuto sulle somme oggetto di riaddebito**, in ragione del fatto che esse **non rappresentano un compenso professionale**.

Sotto il **profilo dell'IVA**, la [**risposta a interpello n. 189/E/2025**](#) ha precisato che il riaddebito delle spese comuni dello studio da parte del professionista intestatario delle stesse ad altri professionisti rappresenta un'operazione rilevante ai fini dell'imposta e, dunque, deve essere certificato con emissione di **fattura**. Nell'occasione, l'Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che l'importo riaddebitato va assoggettato a IVA con applicazione dell'**aliquota ordinaria del 22%**, indipendentemente dal **trattamento subito a monte** dalla singola spesa ancorché analiticamente riaddebitata. Quindi, sconta l'aliquota IVA ordinaria del 22% anche il **riaddebito di spese non soggette a IVA** come, ad esempio, i costi per il **personale dipendente** che risultano fuori campo IVA.

Ciò in ragione del fatto che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, il rapporto che si instaura tra il professionista intestatario delle spese e i professionisti destinatari del riaddebito **non** è qualificabile come un **mandato senza rappresentanza**; invece, il riaddebito delle spese in esame va considerato un importo relativo alla fornitura di una **prestazione complessa**.

Resta fermo che se tra le spese comuni riaddebitate **figurano anche somme a titolo di interessi legali**, le stesse, avendo natura risarcitoria, **non concorrono alla formazione della base imponibile IVA**, ai sensi dell'[**art. 15, D.P.R. n. 633/1972**](#), con conseguente non assoggettamento all'imposta.



IMPOSTE SUL REDDITO

Cessione di quote in studi associati tra i redditi diversi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Prima dell'avvento della recente Riforma fiscale, il **trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di associazioni professionali era incerto**. L'[art. 67, comma 1, lett. c\) e c-bis\), TUIR](#), escludeva esplicitamente dalla tassazione come “redditi diversi” le plusvalenze relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (c.d. studi associati). Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto modifiche che **sembravano distinguere la tassazione a seconda del soggetto collettivo**:

- il D.Lgs. n. 192/2024 ha eliminato l'esclusione prevista dall'[art. 67, comma 1, lett. c\) e c-bis\), TUIR](#), per le **associazioni professionali**. La Relazione governativa al D.Lgs. n. 192/2024 interpretava tale eliminazione in **combinazione con l'introduzione del principio di “onnicomprensività”** nell'[art. 54, TUIR](#). Secondo questa interpretazione, la **cessione delle quote** negli studi associati sarebbe stata **attratta nel reddito di lavoro autonomo**. Tuttavia, la dottrina ha sollevato dubbi sistematici, ritenendo che tali plusvalenze, tranne in casi specifici di acquisto nell'ambito dell'attività professionale, dovessero, comunque, essere **classificate come redditi diversi**. Inoltre, per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni in associazioni** e società produttive di reddito di lavoro autonomo, l'[art. 17, comma 1, lett. g-ter\), TUIR](#), come riformulato, prevedeva **l'applicazione della tassazione separata**, qualora percepite, anche in più rate, nello **stesso periodo d'imposta**;
- la cessione di **quote di partecipazione in Società tra professionisti (STP)** rimane inquadrato **tra i redditi diversi**, di cui all'[art. 67, TUIR](#), con conseguente **tassazione “secca” del 26%**.

In sintesi, la prima versione della riforma (D.Lgs. n. 192/2024) mirava a **tassare le plusvalenze della cessione di quote negli studi associati come reddito di lavoro autonomo** (con possibilità di tassazione separata) e **manteneva la distinzione per le STP in base alla natura del loro reddito** (impresa/lavoro autonomo). Il D.L. n. 84/2025 è intervenuto per **razionalizzare e unificare il trattamento fiscale**, accogliendo le proposte di riordino formulate anche dalle categorie professionali. Le **modifiche principali sono state le seguenti**:



- è stato stabilito che **le plusvalenze e le minusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, comprese le Società tra professionisti (STP) e altre società professionali regolamentate nel sistema ordinistico (di cui all'[art. 177-bis](#)), **costituiscono redditi diversi**;
- è stata **soppressa la previsione di tassazione separata** contenuta nell'[art. 17, comma 1, lett. g-ter, TUIR](#), che precedentemente si applicava alle plusvalenze da **cessione di partecipazioni in enti produttivi di reddito di lavoro autonomo**;
- sono state **ricondotte tutte queste plusvalenze nell'ambito dei redditi diversi** ([art. 67, TUIR](#)), con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. Questa soluzione è in analogia a quanto previsto per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni in società di persone e di capitali** esercenti attività produttive di reddito d'impresa.

Il D.L. n. 84/2025 ha **eliminato la distinzione basata sulla natura del reddito prodotto dall'ente** (impresa o lavoro autonomo), stabilendo, in modo esplicito, che **sia la cessione di quote** in studi associati che **la cessione di quote in STP rientrano nella categoria dei redditi diversi**. Questa classificazione si giustifica nel sistema tributario dalla mancata previsione, per gli esercenti arti e professioni (individuali o collettivi), del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualsiasi altra fonte. La classificazione come reddito diverso **permette l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%**. Di conseguenza, è **possibile usufruire del regime di rideterminazione del costo fiscale della partecipazione**, affrancando il **valore al 1° gennaio di ciascun anno** con il **pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%**.

Inoltre, il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una **clausola di salvaguardia** nell'[art. 177-bis](#), stabilendo che le operazioni straordinarie che coinvolgono gli studi professionali (come il conferimento) e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute **non rilevano ai fini dell'abuso del diritto** ([art. 10-bis, Legge n. 212/2000](#)). Questo avallo legislativo legalizza la c.d. **cessione indiretta dello studio**: il professionista può conferire lo studio (operazione neutrale, ex [art. 177-bis](#)) e poi cedere la partecipazione, realizzando una **plusvalenza tassata come reddito diverso al 26%**, anziché cedere direttamente lo studio, operazione che determinerebbe plusvalenze tassate come **reddito di lavoro autonomo** (imposizione ordinaria). Si segnala, infine, che le modifiche introdotte dal D.L. n. 84/2025 si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a **partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.



CONTENZIOSO

La seconda notifica dell'appello non modifica il termine di deposito

di Fabio Campanella

Seminario di specializzazione

Strategie difensive dallo schema d'atto al processo: la nuova fase precontenziosa

Scopri di più

L'[art. 53, D.Lgs. n. 546/1992](#), prevede che l'appello dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I grado va presentato, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di prime cure, seguendo le forme previste per la notifica del ricorso in I grado e deve essere depositato nei 30 giorni successivi alla notifica.

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 24513/2025](#) del 4 settembre 2025, ha risolto una questione interpretativa inerente il decorso del termine decadenziale per il deposito in giudizio di un appello, nel caso la parte abbia provveduto – entro il termine di impugnazione della sentenza – a effettuare una seconda notifica dell'appello in sostituzione della prima.

I Supremi Giudici hanno chiarito che «l'onere di deposito dell'atto notificato entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso concerne esclusivamente l'atto d'appello originario, e non anche le eventuali successive rinotifiche dello stesso, tanto ove siano disposte d'ufficio dal Giudice, quanto ove sia, come accaduto nel caso di specie, effettuate spontaneamente dalla parte appellante». La predetta interpretazione sulla tempestività del deposito dell'atto di appello è stata giustificata dalla ratio degli [artt. 53 e 22, D.Lgs. n. 546/1992](#), che, secondo i giudici di legittimità, è volta a garantire l'esigenza del giudice adito di avere una tempestiva conoscenza della proposizione dell'impugnazione, da un lato, e di determinare l'effettiva pendenza del giudizio di appello, dall'altro, al fine di permettere il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Il Collegio, richiamando la precedente [ordinanza n. 28177/2024](#), hanno meglio specificato che «il termine per il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria deve ritenersi riferito unicamente alla notifica primigenia dell'atto introduttivo dell'impugnazione, restando irrilevante – ai fini della sua decorrenza – la data di eventuali rinotifiche»; per l'effetto, nel caso esaminato, la seconda notifica dell'appello e il suo tempestivo deposito non ha inciso sulla violazione del termine di deposito connesso alla prima notifica, che non è influenzabile dalla ritualità della prima notifica né dalla scelta di effettuarne una seconda.

Con l'interpretazione in commento il Collegio pare distanziarsi almeno parzialmente dal precedente orientamento assunto con le **sentenze di Cassazione n. 15441/2010 del 30 giugno 2010 e n. 21442/2014** del 10 ottobre 2014 che escludevano la consumazione del potere di



impugnazione di una sentenza, ammettendo plurimi atti di appello notificati tempestivamente **entro il termine decadenziale di impugnazione**; deve comunque rilevarsi che nei citati precedenti **non venivano affrontati gli aspetti connessi alla tempestività del deposito** dinanzi al giudicante, concentrando l'analisi sulla possibilità di proposizione di più atti di appello con particolare riferimento alla **tempestività della notifica degli stessi** rispetto al termine decadenziale di impugnazione.

Incidentalmente, poi, i giudici hanno colto l'occasione per soffermarsi anche su 2 **differenti aspetti ermeneutici di interesse generale**.

Il primo è relativo alla **prova della notifica degli atti introduttivi** nel processo tributario che con il deposito telematico potrebbe essere data mediante la produzione di una stampa in formato **.pdf** della ricevuta di consegna della **PEC di notifica** – unica modalità ammessa nella prima vigenza del sistema di deposito telematico ai sensi dell'[**art. 10, D.M. 4 agosto 2015**](#) (G.U. n. 184 del 2015) – ovvero mediante il deposito della PEC in formato **.eml** (possibilità introdotta dal 15 maggio 2023 in forza delle modifiche introdotte dal D.M. 21 aprile 2023, G.U. n. 102 del 2023). Il Collegio ha ribadito che «*le riproduzioni in formato PDF non hanno il valore sufficiente a fornire la prova dell'avvenuta notifica, poiché non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna, invero, potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC, ma non è idoneo a provare che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml"*».

Il secondo chiarimento ermeneutico adottato dalla Corte riguarda il **motivo di ricorso in Cassazione** previsto dall'[**art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.**](#), inerente **l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti**; il Collegio ha chiarito che un precedente giurisprudenziale non esaminato dal giudicante **non rientra nella nozione di fatto storico rilevante** ai fini del citato motivo di ricorso in quanto, «*per la configurabilità del vizio in esame, il "fatto decisivo" deve consistere in un accadimento storico, un dato materiale o un episodio fenomenico dotato di autonoma rilevanza, suscettibile di incidere direttamente sulla decisione di merito, e non già in un precedente giurisprudenziale*». I giudici, poi, richiamando precedenti pronunce hanno ribadito che «*il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia*».



CONTROLLO

Come Excel guida il Controllo di Gestione forward-looking

di Giulio Bassi

Seminario di specializzazione

Guida pratica al budget con excel

Scopri di più

È oramai chiaro a tutti come, per gestire un'azienda, non ci si possa limitare all'analisi dei dati storici in quanto oggi, molto più che nel passato, è **fondamentale anticipare i rischi**, simulare scenari futuri e guidare le decisioni strategiche attraverso strumenti che integrino la dimensione quantitativa con quella qualitativa. Excel, da semplice foglio di calcolo, si è evoluto in un vero e proprio strumento di **business intelligence**, e quindi si conferma il partner ideale per qualsiasi azienda **che intende approcciarsi a una gestione basata su dati** e non solo sull'intuito.

Dalla visione all'anticipazione del rischio

L'obiettivo aziendale per eccellenza è la **creazione di valore attraverso la ricerca continua di un vantaggio competitivo**. Questo paradigma richiede un **Controllo di Gestione** che superi la logica contabile tradizionale, quella focalizzata esclusivamente sui risultati storici, per abbracciare una visione forward-looking orientata all'anticipazione degli scenari e alla **gestione proattiva dei rischi**.

Questo passaggio consiste nell'integrare i **fattori quantitativi, i tradizionali dati finanziari del bilancio**, con i fattori qualitativi rappresentati dai **Key Performance Indicators (KPI) non finanziari**. Questi ultimi misurano **dimensioni strategiche** come la soddisfazione del cliente, l'efficienza dei processi, la qualità dei prodotti e l'innovazione tecnologica. Solo attraverso questa sintesi si ottiene una visione strategica completa dell'impresa, capace di orientare le decisioni verso la **generazione di valore nel medio-lungo termine**.

Il budget diventa, quindi, lo sviluppo operativo a breve termine del **business plan**, il documento che traduce la strategia in azioni concrete e misurabili. Non si tratta più di un mero esercizio contabile di previsione, ma di uno **strumento manageriale** che connette la visione aziendale con l'operatività quotidiana, rendendo esplicite le ipotesi sottostanti e quantificando **l'impatto delle scelte strategiche sui risultati attesi**.



L'architettura del budget

Per essere veramente utile al decision making, il **budget** deve fornire informazioni complete anche sull'aspetto patrimoniale e sulla **dinamica monetaria e finanziaria**.

Excel è lo **strumento più semplice e immediato** che permette a professionisti e manager di far quadrare tutti i prospetti tipicamente utilizzati nella pianificazione (Conto economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario di cassa). La coerenza matematica tra questi prospetti **non è un vezzo formale**, ma la garanzia che il modello rappresenti fedelmente le relazioni causa-effetto tra le **operazioni aziendali e i loro impatti** su tutti gli aspetti della gestione aziendale.

Il **budget** è, in sostanza, una **contabilità elaborata in preventivo**. Come la contabilità generale registra *ex post* le operazioni aziendali, il **budget** le anticipa, evidenziando matematicamente come ogni azione si ripercuota simultaneamente sulla redditività economica, sulla **solidità patrimoniale e sulla liquidità finanziaria**. Gestire centinaia di conti patrimoniali ed economici interconnessi richiede un metodo rigoroso e uno strumento potente come Excel, **capace di automatizzare i calcoli** mantenendo la trasparenza delle logiche sottostanti.

Le regole d'oro per un modello affidabile

La costruzione di un modello di **budget** in Excel richiede un **approccio metodico** che parte dalla comprensione della struttura aziendale per arrivare alla creazione di un meccanismo di calcolo **robusto ed elastico**.

Il processo si articola in fasi precise. Prima di tutto, è necessaria **un'analisi storica preliminare dei dati aziendali** per comprendere le dinamiche ricorrenti e identificare i driver di performance, dopodiché si procede con la costruzione sulla carta del modello, **definendo le relazioni logiche tra le diverse voci** e i flussi informativi che collegano le aree aziendali realizzando un meccanismo di quadratura.

Excel, integrato con **le capacità di Power Pivot e Power Query**, permette di collegare razionalmente le azioni operative ai risultati finanziari. Attraverso tabelle pivot dinamiche e modelli di dati relazionali, è possibile gestire la complessità **senza perdere il controllo**, trasformando centinaia di transazioni in informazioni sintetiche e actionable. Il modello deve essere costruito in modo che modifiche a parametri chiave si **propaghi automaticamente attraverso tutti i prospetti**, garantendo sempre la coerenza della tripla verifica.



Simulazione e decisione

La velocità dei cicli economici contemporanei impone di abbandonare l'illusione della previsione univoca. Ogni **budget** deve includere una sezione dedicata all'analisi what-if, dove vengono simulati scenari alternativi che rappresentano situazioni di **Best Case e Worst Case** rispetto allo scenario base.

Excel è lo strumento ottimale per valutare e aggiustare in tempo **reale 3 dimensioni critiche**: il **modello di business, gli investimenti necessari e le strategie di finanziamento**. Modificando ipotesi chiave come il tasso di crescita delle vendite, i margini operativi o i tempi di incasso, il controller può immediatamente visualizzare l'impatto sui 3 prospetti fondamentali e identificare potenziali squilibri prima che si manifestino nella realtà.

L'analisi degli scenari **non si limita a evidenziare i rischi**, ma permette di comprendere le ragioni profonde di eventuali squilibri economici, patrimoniali o finanziari. Se uno scenario mostra una **crisi di liquidità nonostante la redditività positiva**, il modello aiuta a identificare se il problema deriva da un'eccessiva dilazione dei crediti, da investimenti sovradimensionati o da una struttura finanziaria inadeguata. Questa capacità diagnostica trasforma il **budget** da documento statico a strumento di apprendimento continuo.

Il vero valore dell'analisi what-if risiede nella possibilità di correggere **le imperfezioni del piano prima della sua attuazione**. Testare la resilienza del modello di business sotto stress permette di raffinare le strategie, ottimizzare l'allocazione delle risorse e prepararsi proattivamente alle **turbolenze del mercato**. Excel diventa così non solo uno strumento di calcolo, ma una **piattaforma di simulazione** che supporta il processo decisionale strategico.

Conclusione

Governare gli strumenti informatici a nostra disposizione rappresenta un'opportunità unica per i professionisti che desiderano evolvere da semplici utilizzatori di **fogli di calcolo a controller strategici** capaci di costruire modelli personalizzati e dinamici.

Padroneggiare la **tecnica della quadratura contabile**, comprendere come integrare i prospetti economici, patrimoniali e finanziari, e saper costruire analisi di scenario rappresentano competenze distintive nel mercato del lavoro attuale. Excel, da strumento operativo, diventa linguaggio strategico attraverso il quale il **controller dialoga con il top management**, traducendo ipotesi qualitative in evidenze quantitative e supportando le decisioni che determinano il **successo dell'impresa**.

In un contesto dove la velocità di adattamento è fattore critico di sopravvivenza, disporre di un modello di **budget** affidabile, flessibile e orientato agli scenari non è più un optional ma una necessità competitiva.





VIGILANZA E REVISIONE

La formazione del giudizio del revisore

di Pierluigi Magro, Roberta Coceancig

Soluzioni integrate e professionali per il controllo dei rischi contabili, fiscali ed economico-finanziari.

Magro Associati
SCOPRI DI PIÙ

La formazione del giudizio del revisore rappresenta una delle fasi più delicate e rilevanti dell'attività di revisione legale. Essa si fonda su un articolato quadro normativo e tecnico che definisce in modo preciso i criteri, i contenuti e la forma della relazione di revisione. In Italia, i principali riferimenti sono individuati nel **Decreto Legislativo 39/2010**, in particolare nell'articolo 14, che ne stabilisce i contenuti essenziali, e nel **Regolamento (UE) n. 537/2014**, applicabile agli enti di interesse pubblico, che introduce disposizioni specifiche in materia.

Accanto alle fonti normative, un ruolo centrale è svolto dai **principi di revisione internazionali ISA Italia**, emanati ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, che costituiscono il riferimento tecnico-operativo per l'esecuzione dell'incarico di revisione e la redazione della relativa relazione. Tra questi, particolare rilievo assumono:

- **ISA Italia 700**, relativo alla formazione del giudizio e alla struttura della relazione di revisione;
- **ISA Italia 701**, che disciplina la comunicazione degli aspetti chiave della revisione per gli enti di interesse pubblico;
- **ISA Italia 705**, concernente le modifiche al giudizio nella relazione di revisione;
- **ISA Italia 706**, dedicato ai richiami di informativa e ai paragrafi relativi ad altri aspetti.

L'analisi congiunta di tali disposizioni consente di comprendere come si forma, si struttura e si esprime il giudizio del revisore.

La relazione del revisore

La **relazione del revisore** rappresenta il risultato finale dell'attività di revisione legale e costituisce il documento con cui il revisore esprime in modo formale il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio. La forma e il contenuto della relazione sono disciplinati in particolare dall'**ISA Italia 700**, che ne definisce la struttura, e dai principi connessi (**ISA 701, 705, 706**).



Gli **elementi obbligatori** della relazione comprendono: il **titolo**, l'indicazione del **destinatario**, il **paragrafo del giudizio del revisore**, il **paragrafo sugli elementi alla base del giudizio**, eventuali riferimenti alla **continuità aziendale**, le **responsabilità degli amministratori** e del **revisore**, nonché altri obblighi di reportistica. La relazione deve infine riportare **data, firma e sede del revisore**. È firmata dal **responsabile della revisione**, ossia il partner nel caso di una società di revisione o il revisore unico.

Una delle principali novità introdotte dagli ISA Italia riguarda l'ordine espositivo: oggi la relazione si apre direttamente con il **paragrafo del giudizio**, offrendo subito al lettore la conclusione dell'attività di revisione. A seguire compaiono gli **elementi alla base del giudizio**, dove il revisore dichiara di aver svolto la revisione secondo gli ISA Italia, attesta la propria **indipendenza** e il rispetto dei **principi etici applicabili**, e conferma di aver acquisito **elementi probativi sufficienti e appropriati** per fondare il proprio giudizio.

Il giudizio del revisore

Il revisore deve formarsi un giudizio sull'idoneità del bilancio a rappresentare, in tutti gli aspetti significativi, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Tale giudizio si fonda sulla conclusione che il bilancio, nel suo complesso, **non contenga errori significativi**, né dovuti a frodi né a comportamenti non intenzionali (si veda ["Frodi in bilancio: il revisore tra scetticismo e responsabilità"](#)).

Per giungere a tale conclusione, il revisore considera:

- la **sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi** acquisiti (ISA Italia 330);
- la **significatività degli errori non corretti** (ISA Italia 450);
- le **valutazioni qualitative e quantitative** richieste dai paragrafi 12-15 dell'ISA 700.

Il revisore valuta se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, **in conformità alle disposizioni del quadro normativo applicabile**.

In particolare, egli deve verificare che:

- i **principi contabili applicati** siano adeguatamente esposti, coerenti e appropriati;
- le **stime contabili** della direzione risultino ragionevoli;
- le **informazioni** siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili;
- il bilancio fornisca **un'informativa adeguata** sugli effetti delle operazioni e degli eventi significativi;
- la **terminologia e le intestazioni** dei prospetti contabili siano appropriate.



Tipologie di giudizio

Il revisore esprime un **giudizio senza modifica** (giudizio positivo) quando conclude che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo applicabile.

Deve, invece, emettere un **giudizio con modifica** (limitato, negativo o dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio, secondo l'ISA Italia 705) nei seguenti casi:

- quando, sulla base delle evidenze raccolte, **il bilancio contiene errori significativi**;
- oppure quando **non è stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati**.

Se il bilancio, pur redatto secondo un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, **non fornisce una rappresentazione fedele**, il revisore deve discuterne con la direzione e valutare se sia necessario modificare il giudizio nella propria relazione, in conformità all'ISA Italia 705.

Nel caso di bilanci redatti secondo un quadro **di mera conformità**, il revisore non è tenuto a valutare la corretta rappresentazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali in cui ritenga che il bilancio risulti fuorviante, deve discutere la questione con la direzione e decidere se e come darne comunicazione nella relazione di revisione (ISA Italia 700, §16-19).

Elementi alla base del giudizio

A seguire il paragrafo relativo al giudizio del revisore, compare il paragrafo relativo agli **elementi alla base del giudizio**, dove il revisore dichiara di aver svolto la revisione secondo gli ISA Italia, attesta la propria **indipendenza** e il rispetto dei **principi etici applicabili**, e conferma di aver acquisito **elementi probativi sufficienti e appropriati** per fondare il proprio giudizio (ISA Italia 500, Elementi probativi).

Nel caso di **enti di interesse pubblico (EIP)**, la relazione include inoltre un paragrafo dedicato agli **aspetti chiave della revisione contabile**, individuati secondo il principio **ISA Italia 701**: si tratta delle aree che, a giudizio professionale del revisore, hanno richiesto maggiore attenzione durante la revisione e che vengono comunicate ai soggetti preposti alla governance.

Responsabilità degli amministratori e del revisore



Il documento prosegue poi con i paragrafi sulle **responsabilità degli amministratori per il bilancio**: gli **amministratori** sono responsabili della **redazione del bilancio d'esercizio** in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e, nei casi previsti, della **rappresentazione veritiera e corretta** dello stesso. A essi compete altresì la definizione e l'attuazione di quelle **procedure di controllo interno** che ritengono necessarie per consentire la predisposizione di un bilancio privo di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali (ISA Italia 700, §24-27(l)).

Il **revisore legale** è invece responsabile di **esprimere un giudizio sul bilancio** sulla base dell'attività di revisione contabile svolta in conformità ai **principi di revisione internazionali (ISA Italia)**, emanati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010.

La revisione comporta l'esecuzione di **procedure di verifica e di valutazione dei rischi di errore significativo**, la considerazione del controllo interno ai soli fini della pianificazione delle verifiche, nonché la **valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili** adottati, della **ragionevolezza delle stime** e della **presentazione complessiva del bilancio**.

Infine, il revisore deve dichiarare di aver acquisito **elementi probativi sufficienti e appropriati** su cui basare il proprio giudizio professionale (ISA Italia 700, §28-33).

Paragrafi successivi della relazione di revisione

Dopo il paragrafo relativo alle **responsabilità del revisore**, la relazione prosegue con gli **altri obblighi di reportistica**, previsti dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010.

Questo paragrafo, spesso intitolato proprio “*Relazione su altri obblighi di legge e regolamentari*” o formulazioni equivalenti, contiene tutte le ulteriori informazioni che il revisore deve comunicare in virtù di specifiche previsioni normative, diverse rispetto alla revisione contabile in senso stretto.

In questa sezione, ad esempio, il revisore riporta:

- l'eventuale coerenza della **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio, nonché la **conformità** della stessa alle norme di legge;
- l'esito delle verifiche sulla **disclosure in materia di sostenibilità**, ove applicabile;
- per gli **enti di interesse pubblico (EIP)**, il riferimento alla **relazione aggiuntiva** indirizzata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, come previsto dall'art. 11 del Regolamento UE 537/2014;
- eventuali ulteriori comunicazioni obbligatorie (ad esempio, informazioni sulle non conformità rilevate o sulle carenze significative del sistema di controllo interno comunicate alla governance).



Si tratta dunque di un paragrafo che raccoglie tutti gli adempimenti di “reporting” ulteriori rispetto all’espressione del giudizio professionale sul bilancio (ISA Italia 700, §38-39).

Data, firma e sede del revisore

L’ultima parte della relazione di revisione è di natura formale, ma altrettanto essenziale: deve riportare **la data della relazione, la firma del revisore** (o del partner responsabile nel caso di società di revisione) e **l’indicazione della sede** del revisore o della società di revisione.

La **data** riveste particolare importanza, in quanto rappresenta il momento in cui il revisore ha ottenuto elementi probativi sufficienti ed appropriati per formulare il proprio giudizio. È quindi successiva alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e antecedente alla sua approvazione definitiva da parte dell’assemblea. Il bilancio, con la relazione del revisore, deve essere depositato in sede sociale almeno **quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea**, ai sensi dell’**art. 2429, comma 3, c.c.**

Tuttavia, tutti i soci possono rinunciare espressamente a tale termine, consentendo di tenere l’assemblea anche immediatamente dopo la predisposizione del bilancio e della relazione del revisore. Quando tutti i soci rinunciano formalmente è consigliabile che la rinuncia ai termini sia espressamente verbalizzata nel verbale assembleare, con formulazioni che esplicitino la rinuncia al termine dei quindici giorni previsti dall’art. 2429, comma 3, c.c.

È dunque possibile che la **data della relazione** coincida con la data dell’assemblea, purché il revisore abbia completato le verifiche e ottenuto la lettera di attestazione della direzione prima della firma (ISA Italia 700, §41).

La **firma**, come accennato, deve essere nominativa: è infatti necessario che la relazione indichi il nome del responsabile della revisione, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti dove è ammessa la sola sottoscrizione con la denominazione della società di revisione (ISA Italia 700, §40).

Infine, la **sede del revisore** serve ad identificare formalmente il soggetto che ha emesso la relazione, completando così tutti gli elementi di forma richiesti dallo standard ISA Italia 700 (ISA Italia 700, §42).

Possiamo, quindi, riassumere la struttura della **relazione del revisore** nei seguenti paragrafi obbligatori:

Paragrafo

Titolo e destinatario

Giudizio del revisore

Elementi alla base del giudizio

Riferimenti principali

ISA Italia 700, §20-22(l)

ISA Italia 700, §10-19, §34-37

ISA Italia 330, ISA Italia 500

